

## **BGer 2P.102/2003 vom 16. Mai 2003**

Bundesgericht, 2003-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2P.102\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2P.102_2003)

FR: TF 2P.102/2003 du 16 mai 2003

IT: TF 2P.102/2003 del 16 maggio 2003

### **Regeste**

Finanze pubbliche & diritto tributario

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

I due ricorsi concernono la medesima fattispecie: essi vanno quindi congiunti per l'istruttoria e il giudizio. I. SUL RICORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

#### **E. 2**

Il ricorso di diritto amministrativo, presentato in tempo utile da una persona legittimata ad agire ( art. 103 lett. a OG ) contro una decisione in materia di revisione dell'imposta federale diretta che emana dall'autorità cantonale di ultima istanza è, in linea di principio, ammissibile (art. 146 e 149 cpv. 3 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]).

#### **E. 3**

Le condizioni per procedere alla revisione a favore del contribuente di una decisione di tassazione cresciuta in giudicato sono disciplinate in modo esaustivo dall' art. 147 LIFD , applicabile alla fattispecie in esame. I motivi di revisione previsti da questa norma ( art. 147 cpv. 1 LIFD ) erano d'altronde già stati riconosciuti come validi dalla prassi sotto il regime del precedente ordinamento fiscale federale, in analogia a quanto disposto dagli art. 136 e 137 OG (cfr. per tutti DTF 111 Ib 209 consid. 1 con riferimenti). Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, alla quale può essere fatto rinvio ( art. 36 cpv. 3 OG ), nel caso di specie non sussistono le condizioni per poter chiedere la revisione della tassazione federale 1993/1994. Il ricorrente ha fondato la propria domanda sulla citata sentenza pretorile del 29 agosto 1984: senonché allorquando gli è stata notificata la tassazione federale 1993/1994 egli era già a conoscenza di detto giudizio civile, per cui, se riteneva che il medesimo potesse essere utile alla definizione dei suoi obblighi tributari, egli doveva produrlo all'autorità fiscale. In simili circostanze, non si può ammettere l'esistenza di un fatto nuovo di rilievo, ai sensi dell' art. 147 cpv. 1 lett. a LIFD . L'insorgente sostiene che in verità detta sentenza era stata versata agli atti, ma che il fisco non ne ha tenuto conto. L'argomento, a prima vista in contraddizione con quanto affermato dinanzi ai giudici cantonali, è irrilevante poiché, se così fosse, al contribuente spettava il dovere di censurare questa omissione già nell'ambito della procedura ordinaria, invece di attendere la crescita in giudicato della tassazione in questione ( art. 147 cpv. 2 LIFD ). In ogni caso, quand'anche si volesse ammettere per pura ipotesi che la suddetta decisione pretorile costituisca un motivo di revisione, la domanda presentata dall'insorgente era manifestamente tardiva, in quanto inoltrata ben oltre il termine di 90 giorni sancito dall' art. 148 LIFD . Ne discende che il ricorso di diritto amministrativo, completamente infondato, va respinto. II. SUL RICORSO

## DI DIRITTO PUBBLICO

### **E. 4**

Nella misura in cui concerne la mancata revisione della tassazione cantonale 1993/1994, il ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una persona legittimata ad agire ( art. 88 OG ) contro una decisione resa da un'autorità di ultima istanza cantonale è, di principio, ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 cpv. 1 OG.

### **E. 5**

Il ricorrente critica il giudizio querelato, per quanto lo stesso riguarda l'applicazione del diritto tributario ticinese, facendo in sostanza valere le medesime argomentazioni già esposte in precedenza nell'ambito della trattazione del ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 3). Attraverso i suoi argomenti egli non indica però affatto per quali motivi e in che misura la decisione impugnata sarebbe lesiva dei suoi diritti costituzionali. Per questo motivo il gravame non adempie i requisiti di motivazione sanciti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG e quindi è inammissibile (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c con rinvii). A prescindere da ciò, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta poiché infondata. È infatti incontestato che l'ordinamento fiscale ticinese prevede in materia di revisione le medesime regole stabilite dal diritto federale: sia l'art. 196 della vecchia legge tributaria ticinese, del 28 settembre 1976 (vLT), che l'attuale art. 232 della legge tributaria cantonale, del 21 giugno 1994 (LT), riprendono praticamente alla lettera la formulazione dell' art. 147 LIFD . Orbene, se il Tribunale federale deve ammettere la correttezza del giudizio impugnato quando - giudicando in materia d'imposta federale diretta - fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non può negare tale carattere quando - statuendo sull'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è limitato all'arbitrio. Nella misura in cui è ricevibile, anche il ricorso di diritto pubblico va dunque respinto. III. SULLE SPESE

### **E. 6**

Manifestamente infondati, i ricorsi possono essere decisi secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG . Il ricorrente è risultato soccombente sia nel ricorso di diritto amministrativo che in quello di diritto pubblico: la tassa di giustizia complessiva va pertanto posta a suo carico ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ). Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia: 1. Le cause 2A.180/2003 e 2P.102/2003 sono congiunte. 2. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 4. La tassa di giustizia complessiva di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 5. Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica dell'imposta federale diretta. Losanna, 16 maggio 2003 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.